



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Presidente	Cinzia Barisano
Primo Referendario	Daniela Piacente
Referendario	Donatella Palumbo
Referendario	Antonio Arnò
Referendario	Valeria Mascello
Referendario	Maria Rosaria Pedaci
Referendario	Benedetta Civilla, <i>relatrice</i>
Referendario	Salvatore Romanazzi

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della L. n. 266/2005 e dell'art. 148-*bis* del D.lgs. n. 267/2000 sui rendiconti di gestione del **Comune di Aradeo** (LE) relativi agli esercizi dal 2019 al 2023;

udita la relatrice, dott.ssa Benedetta Civilla, nella camera di consiglio del 29 maggio 2025, convocata con ordinanza n. 13/2025.

Premesso in

FATTO

1. Il Comune di Aradeo fa parte del territorio della provincia di Lecce; la popolazione residente, rilevata all'1.1.2025, è di n. 8.863 abitanti (dato ISTAT).

2. L'Organo di revisione del Comune di Aradeo ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo le relazioni sui rendiconti degli anni dal 2019 al 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 166, della L. n. 266/2005, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.
3. L'esame delle suddette relazioni, condotto sulla base dei dati tratti dai questionari sui rendiconti dal 2019 al 2023, ha evidenziato alcune potenziali irregolarità finanziarie per le quali è stata avviata attività istruttoria con nota prot. Cdc n. 416 del 24/01/2025; l'Ente civico ha fornito riscontro alle richieste istruttorie con nota prot. Cdc n. 1016 del 28/02/2025.
4. Ebbene, sulla base dell'attività istruttoria espletata e dei dati all'uopo acquisiti, la Sezione ritiene necessario formulare le osservazioni esposte nei successivi paragrafi.

Considerato in

DIRITTO

1. Il quadro normativo di riferimento.

L'art. 1, comma 166, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione e i rendiconti.

La giurisprudenza contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della L. 5 giugno 2003, n. 131, come controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, caratterizzato dall'essere finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla L. n. 213 del 2012, a sua volta, ha introdotto nel D.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (rubricato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*"), il quale stabilisce che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti

esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, Cost., della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti (ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali).

In base all'art. 148-bis, comma 3, del D.lgs. n. 267 del 2000, poi, qualora le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte stessa i provvedimenti conseguentemente adottati, così da consentire alla magistratura contabile di verificare, nei successivi trenta giorni, se tali provvedimenti siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), infatti, l'art. 1, commi da 166 a 172, della l. n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d. lgs. n. 267 del 2000 hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).

Le prerogative in questione assumono ancora maggiore rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni - in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea - ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità contabili esaminate dalla Sezione regionale della Corte dei conti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, la funzione del controllo sui bilanci suggerisce comunque di segnalare le irregolarità medesime agli enti, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e ad adottare interventi idonei al superamento delle criticità riscontrate.

2. La gestione finanziaria dell'Ente nell'arco temporale 2019-2023 e le irregolarità riscontrate.

L'analisi della gestione finanziaria del Comune di Aradeo nell'arco temporale 2019-2023 e le risultanze del contraddittorio instaurato con l'ente in fase istruttoria hanno evidenziato la sussistenza delle criticità rappresentate nei successivi paragrafi e riguardanti i seguenti profili:

- a) ritardo nell'approvazione dei consuntivi dal 2019 al 2023;
- b) fondo pluriennale vincolato;
- c) fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) fondo per passività potenziali;
- e) mancato rispetto dei tempi di pagamento per l'esercizio 2022;
- f) scarsa movimentazione dei residui dei attivi del Titolo I e del Titolo III delle entrate;
- g) bassa capacità di riscossione in conto residui e insufficiente recupero dell'evasione tributaria;

h) affidamenti *extra* Mepa/Consip.

Sulle richiamate criticità la Sezione si riserva ulteriori approfondimenti in occasione delle verifiche sui rendiconti delle prossime gestioni finanziarie, in ossequio al principio di continuità dei bilanci pubblici *“per effetto del quale ogni determinazione infedele del risultato di amministrazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi”* (Corte cost. n. 89/2017).

In disparte le predette criticità, sono stati oggetto di approfondimento anche i seguenti profili sui quali si richiama l'attenzione dell'Ente, in quanto potenzialmente idonei ad incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dell'Ente medesimo:

- i) fondo di garanzia dei debiti commerciali;
- j) fondo contenzioso.

Su ciascuno di tali profili la Sezione svolge le considerazioni riportate nel prosieguo della presente deliberazione.

* * *

2.1. La tardiva approvazione dei rendiconti 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

L'approvazione dei rendiconti degli esercizi 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 da parte del Comune di Aradeo è avvenuta con ritardo rispetto alla tempistica prevista dalla legge. In particolare:

- l'approvazione del rendiconto 2019 è avvenuta con deliberazione di C.C. n. 19 del 16.07.2020, in ritardo rispetto al termine previsto dall'art. 227, comma 2, TUEL (30 aprile dell'anno successivo, prorogato al 30.06.2020 dall'art. 107, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18);
- l'approvazione del rendiconto 2020 è avvenuta con deliberazione C.C. n. 18 del 10.06.2021, in ritardo rispetto al termine previsto dall'art. 227, comma 2, TUEL (30 aprile dell'anno successivo, prorogato al 31.05.2021 dall'art. 3 del D.L. 30 aprile 2021, n. 56, nonché ulteriormente prorogato al 31 luglio 2021 dall'art. 52, comma 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, per gli enti che abbiano costituito il FAL);

- l'approvazione del rendiconto 2021 è avvenuta con deliberazione C.C. n. 22 del 03.06.2022, in ritardo rispetto al termine previsto dall'art. 227, comma 2, TUEL (30 aprile 2022);
- l'approvazione del rendiconto 2022 è avvenuta con deliberazione C.C. n. 6 del 23.05.2023, in ritardo rispetto al termine previsto dall'art. 227, comma 2, TUEL (30 aprile 2023);
- l'approvazione del rendiconto 2023 è avvenuta con deliberazione C.C. n. 16 del 06.06.2024, in ritardo rispetto al termine previsto dall'art. 227, comma 2, TUEL (30 aprile 2024).

In fase istruttoria, dunque, si è chiesto all'ente di chiarire le ragioni del riscontrato ritardo, nonché di comunicare se nei periodi di inadempimento l'Amministrazione comunale abbia effettuato assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, tenuto conto di quanto previsto dall'art.9, comma 1-*quinques* del d.l. n. 113/2016, a mente del quale *«In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato [...], ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto [...]»*.

In sede di riscontro, il Comune di Aradeo ha riferito sulle ragioni del mancato rispetto dei termini di legge, riconducendole alla *“perdurante emergenza Covid che ha condizionato la convocazione dei consigli comunali”*, nonché a *“una cronica carenza di personale”*.

In merito all'eventuale assunzione di personale nei periodi di inadempimento, secondo quanto emerso dalla documentazione trasmessa, non risultano effettuate assunzioni nei periodi di inadempimento.

La Sezione – pur prendendo atto di quanto sopra – rileva la criticità evidenziata e richiama l’ente a una più rigorosa osservanza dei termini per l’approvazione dei documenti contabili, poiché essi sono funzionali al corretto svolgimento del ciclo di bilancio in ognuna delle sue fasi (di programmazione, gestione e rendicontazione), nonché raccomanda all’Organo di revisione economico-finanziaria di vigilare sul rispetto dei predetti termini, ponendo in essere – qualora risulti necessario - un’attività di natura propulsiva nei confronti dell’ente comunale.

Il rendiconto d’esercizio rappresenta, infatti, un atto fondamentale nella gestione amministrativa e contabile dell’ente locale; sicché, la sua tardiva approvazione (ancor più se sistematica e ripetuta, come nella specie) è sintomo di difficoltà dell’ente stesso ad applicare correttamente la normativa di riferimento e i principi contabili.

Sul punto si richiama l’attenzione del Comune di Aradeo su quanto statuito dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR secondo cui *“la necessità del rispetto di tutti i termini di legge per l’intero procedimento del ciclo di bilancio è ineludibile e va ribadita con riferimento ai termini per l’approvazione del rendiconto, adempimento che costituisce obiettivo prioritario nell’ottica della verifica della regolarità della gestione. La rendicontazione, infatti, in parallelo alla tempestiva programmazione delle politiche di bilancio, rappresenta non solo la certificazione dei risultati dell’esercizio trascorso ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni di bilancio in corso di gestione”*. Inoltre, la Corte costituzionale, con sentenza n. 250/2020, ha avuto modo di evidenziare che *“la scansione temporale degli adempimenti del ciclo di bilancio, dettati dalla normativa statale, risulta funzionale a realizzare la unitaria rappresentazione dei dati della contabilità nazionale”*.

La rilevanza di tale adempimento si coglie in una molteplicità di disposizioni normative che, in caso di inosservanza del termine per l’approvazione del rendiconto, prevedono, oltre al divieto di assunzioni, una serie di altre misure interdittive, alcune delle quali anche di carattere sanzionatorio, quali:

- lo scioglimento del consiglio comunale (art. 227, comma 2-*bis* e art. 141, comma 2, del TUEL);
- il divieto di applicazione al bilancio di previsione delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti del risultato di amministrazione (articolo 1, comma 897, legge 145/2018);
- l'assoggettamento (sino all'adempimento dell'ente) ai controlli centrali (articolo 243, comma 6, del TUEL) previsti per gli enti strutturalmente deficitari in materia di copertura obbligatoria dei servizi di smaltimento rifiuti, acquedotto e dei servizi a domanda individuale.

In questa prospettiva, dunque, l'approvazione tardiva del rendiconto costituisce un *vulnus* al corretto e regolare ciclo di bilancio, alla luce della stretta correlazione tra le poste del bilancio di previsione e i fatti contabili riportati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente.

2.2. Il risultato di amministrazione (composizione ed evoluzione).

Il risultato contabile di amministrazione costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'ente.

In particolare, l'esame dei dati contenuti nella Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni (B.D.A.P.) ha consentito di ricostruire la composizione e l'evoluzione del risultato di amministrazione registrato negli anni dal 2019 al 2023 come rappresentato nel seguente prospetto:

Risultato di amministrazione 2019 – 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo cassa al 1° gennaio	3.183.844,11	3.047.744,10	3.944.365,82	4.686.995,86	5.542.525,08
Riscossioni	7.178.338,45	7.614.223,81	8.024.584,79	8.699.074,02	9.955.650,83
Pagamenti	7.314.438,46	6.717.602,09	7.281.954,75	7.843.544,80	8.889.844,61
Saldo di cassa al 31 dicembre	3.047.744,10	3.944.365,82	4.686.995,86	5.542.525,08	6.589.331,30
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	3.047.744,10	3.944.365,82	4.686.995,86	5.542.525,08	6.598.331,30
Residui attivi	2.536.666,75	2.441.555,35	4.076.504,59	3.648.884,12	5.045.104,31

di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale	0,00	0,00	0,00	0,00	50.703,73
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	2.728.934,19	2.246.144,95	2.583.296,01	1.925.557,42	2.148.246,69
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	94.829,57	122.152,24	177.315,66	340.811,25	269.412,03
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	43.366,90	1.060.131,70	573.376,38	860.707,12	2.246.176,90
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	0,00			0,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	2.717.280,19	2.957.492,28	5.429.512,40	6.064.333,41	6.979.599,99
Parte accantonata					
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	598.524,70	767.147,57	1.876.000,00	2.387.000,00	2.685.000,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso	204.716,00	220.413,00	251.266,00	337.637,51	646.858,63
Altri accantonamenti	409.539,00	441.169,00	530.585,89	523.414,87	445.811,78
Totale parte accantonata	1.212.779,70	1.428.729,57	2.657.851,89	3.248.052,38	3.777.670,41
Parte vincolata					
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	75.233,04	256.462,90	214.119,44	118.859,67	88.486,64
Vincoli derivanti da trasferimenti	265.947,61	428.874,12	927.485,82	436.537,33	560.789,05
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	58384,02
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00	0,00	0,00	491.616,43
Totale parte vincolata	341.180,65	685.337,02	1.141.605,26	555.397,00	1.199.276,14
Parte destinata agli investimenti					
Totale parte destinata agli investimenti	38.041,12	0,00	0,00	39.452,06	69.026,00
Totale parte disponibile	1.125.278,72	843.425,69	1.630.055,25	2.221.431,97	1.933.627,44

Fonte: elaborazione C. conti, Sez. reg. di contr. per la Puglia da dati BDAP

Ebbene, posta la situazione riportata nella tabella precedente e considerato l'ammontare della parte disponibile alla cui determinazione concorrono gli accantonamenti e gli importi vincolati (la cui corretta quantificazione risulta essenziale per accertare l'effettiva situazione di avanzo o disavanzo), in sede istruttoria sono stati formulati alcuni rilievi in ordine ai quali l'ente ha fornito chiarimenti, producendo la documentazione a sostegno delle proprie argomentazioni.

La Sezione, valutati gli esiti delle verifiche effettuate, anche sulla scorta degli approfondimenti istruttori realizzati, formula le seguenti considerazioni sulla situazione finanziaria del Comune di Aradeo nell'arco temporale 2019-2023.

* * *

2.2.1. Fondo pluriennale vincolato (F.P.V.).

Con riferimento al fondo pluriennale vincolato i dati disponibili evidenziano il seguente andamento nel periodo 2019/2023:

<i>Comune di Aradeo</i>	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Rendiconto 2023
FPV per spese correnti	€ 94.829,57	€ 122.152,24	€ 177.315,66	€ 340.811,25	€ 269.412,03
FPV per spese in conto capitale	€ 43.366,90	€ 1.060.131,70	€ 573.376,38	€ 860.707,12	€ 2.246.176,90

Tanto considerato, in fase istruttoria, è stato chiesto all'ente di trasmettere l'elenco degli impegni di parte corrente e di parte capitale che, alla data del 31.12.2022 e 31.12.2023, abbiano formato oggetto di reimputazione agli esercizi successivi, con attivazione del fondo pluriennale vincolato.

Per le sole spese in conto capitale, è stato chiesto all'ente di specificare, altresì, se la relativa reimputazione sia avvenuta sulla base di aggiornati cronoprogrammi dei pagamenti dell'investimento.

2.2.1.1. Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (esercizio 2023).

Il prospetto trasmesso dal Comune di Aradeo in fase istruttoria, relativamente all'esercizio 2023, riporta, tra gli impegni di spesa oggetto di reimputazione, anche impegni riguardanti *"spese per prestazioni. Deroga per fatto sopravvenuto"*, finanziati con fondi di bilancio, e *"Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni"*, finanziati, invece, con *"entrate vincolate – contributo regionale"*.

L'estrema genericità della descrizione riferita non consente, all'evidenza, a questa Sezione di esprimere una valutazione compiuta in ordine alla legittima costituzione del F.P.V. di parte corrente per l'esercizio 2023.

Ad ogni modo, si rammenta che il principio contabile applicato n. 4/2 allegato al d.lgs. n. 118 del 2011, consente la costituzione del F.P.V., a copertura delle spese correnti, in caso di:

- i) utilizzo di entrate correnti vincolate, accertate in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa);
- ii) erogazione delle risorse destinate al pagamento del trattamento accessorio e premiante;
- iii) conferimento di incarichi a legali esterni, la cui esigibilità non sia determinabile;
- iv) in occasione dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui (indipendentemente dalla natura vincolata dell'entrata), quante volte l'impegno risulti non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, in ragione di eventi verificatisi successivamente alla sua registrazione.

Si invita, pertanto, l'ente a verificare la corretta applicazione del principio contabile sopra richiamato.

2.2.1.2. Il fondo pluriennale vincolato di parte capitale (esercizi 2022 e 2023).

L'esame dei prospetti trasmessi dall'ente in relazione al F.P.V. di parte capitale per gli esercizi 2022 e 2023 rivela come la reimputazione delle spese sia stata effettuata sulla scorta di *«attestazione cronoprogramma area tecnica»*. La dedotta attestazione non risulta, tuttavia, supportata da alcuna evidenza documentale.

Pertanto, tale lacuna non consente a questa Sezione di esprimere una valutazione compiuta in ordine alla corretta applicazione della disciplina in materia di F.P.V. di parte capitale per gli esercizi considerati.

Ciò posto, si richiama l'attenzione del Comune sulla necessità della costruzione di un adeguato cronoprogramma di spesa, la quale implichi l'individuazione delle risorse finanziarie, la scomposizione del lavoro in fasi e la determinazione dei tempi di realizzazione di ciascuna fase, con continuo e costante aggiornamento (Corte dei conti, Sez. reg. di contr. per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 63/2024/PRSE).

Il cronoprogramma ha infatti la precipua finalità di indicare, con sufficiente precisione, gli esercizi in cui l'obbligazione giuridica perfezionata diventa esigibile e la relativa assenza compromette la fondamentale funzione di programmazione dell'ente, non consentendo di dare contezza dei tempi di realizzazione dell'opera attesa e delle eventuali criticità delle varie fasi di espletamento dei lavori.

Come sottolineato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con le deliberazioni n. 4 del 17 febbraio 2015 e n. 9 del 18 marzo 2016, l'istituto del fondo pluriennale vincolato costituisce *“uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatoria”*, in quanto esso consente di formulare previsioni di bilancio congrue e attendibili in grado di orientare le successive fasi di gestione e di rendicontazione per mezzo della reimputazione degli impegni secondo il criterio dell'esigibilità e del principio della competenza finanziaria potenziata.

Giova richiamare, sul punto, anche quanto previsto dal d.lgs. n. 118/2011 (all. 4/2, § 5.3.1): *«Le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base di un cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa [...]. È in ogni caso auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare»*.

Da ultimo, ai fini di una completa rappresentazione del F.P.V., l'ente è chiamato ad esplicitare le fonti in entrata destinate a finanziare le spese di investimento indicate nel cronoprogramma, e cioè se si tratti: a) di prestiti; b) di contributi a rendicontazione assegnati da un ente sovraordinato; c) di utilizzo di nuove entrate; d) di utilizzo di avanzo libero (Corte dei conti, Sez. reg. di contr. per il Veneto, deliberazione n. 18/2019/PRSE).

Tanto considerato, **si raccomanda all'ente di provvedere periodicamente alla ricognizione degli impegni di parte capitale, con contestuale formalizzazione, per ognuno di essi, del relativo cronoprogramma dei pagamenti.**

Altresì, si rammenta la necessità che anche l'operazione di riaccertamento dei residui, in aderenza al nuovo sistema di contabilità armonizzata (d.lgs. n. 118 del 2011 e allegati Principi contabili applicati), sia supportata da un'adeguata analisi non solo delle poste inesigibili o di dubbia esigibilità, ma anche dei cronoprogrammi delle opere e degli interventi sottostanti, al fine di consentire l'eventuale reimputazione all'esercizio in cui le obbligazioni, attive o passive, siano concretamente esigibili.

Infine, si richiama l'attenzione dell'ente sulla natura dei contributi erariali e regionali destinati alla realizzazione degli interventi inseriti nel prospetto del F.P.V. di parte capitale, non essendo chiaro se trattasi o meno di **contributi riscuotibili a rendicontazione**, circostanza quest'ultima che, ove sussistente, non consentirebbe di costituire il F.P.V., venendo meno proprio l'elemento che caratterizza il Fondo in questione, ossia la diacronia tra acquisizione di risorse e relativo impiego.

Il punto n. 3.6. lett. c), del principio contabile applicato 4/2 allegato al d.lgs. n. 118 del 2011, prevede nello specifico che *«In caso di trasferimenti a rendicontazione erogati da un'amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziato, l'amministrazione beneficiaria del contributo accerta l'entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l'amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni.*

*La delibera con cui un ente decide di erogare contributi "a rendicontazione" a favore di altri enti, per la realizzazione di determinate spese, costituisce **un'obbligazione giuridicamente perfezionata, anche se condizionata alla realizzazione della spesa, a seguito della quale:***

- *l'ente erogante è tenuto ad impegnare l'intera spesa prevista nella delibera, con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell'ente beneficiario (cronoprogramma). L'individuazione degli esercizi cui imputare la spesa per trasferimenti è effettuata sulla base dei programmi presentati dagli enti finanziati per ottenere il contributo;*

- *l'ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate, con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni».*

In altri termini, al fine di garantire l'esatta corrispondenza dell'imputazione nei bilanci dell'amministrazione erogante e di quella beneficiaria, la prima è tenuta a impegnare l'intera spesa prevista nel provvedimento di concessione del contributo, imputandola agli esercizi di realizzazione delle spese, sulla scorta del cronoprogramma comunicato dall'ente beneficiario. Quest'ultimo, a sua volta, ha titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi in cui l'ente erogante registra i corrispondenti impegni.

2.2.2. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (F.C.D.E.).

Nel quinquennio 2019-2023 il F.C.D.E. presenta il seguente andamento:

Andamento del fondo crediti di dubbia esigibilità					
Comune di Aradeo	2019	2020	2021	2022	2023
F.C.D.E. iscritto nella parte accantonata del Risultato di amm.ne	€ 598.524,70	€ 767.147,57	€ 1.876.000,00	€ 2.387.000,00	€ 2.685.000,00

Fonte: elaborazione C. conti, Sez. reg. di contr. per la Puglia, da dati BDAP

La tabella mostra un progressivo aumento della consistenza del fondo *de quo* alla fine di ciascun esercizio (si passa da € 598.524,70 al 31.12.2019, a € 767.147,57 al 31.12.2020, a € 1.876.000,00 al 31.12.2021, a € 2.387.000,00 al 31.12.2022 per arrivare a € 2.685.000,00 al 31.12.2023).

Si rammenta, al riguardo, che il costante incremento del F.C.D.E., seppur funzionale in via prudenziale a tutelare gli equilibri di bilancio dell'ente, in quanto consente di comprimere in misura adeguata l'autorizzazione di spesa negli esercizi successivi e fronteggiare il rischio legato all'eventuale insussistenza o inesigibilità di crediti, non esime tuttavia l'ente dall'obbligo di porre in essere ogni misura necessaria a recuperare i crediti pregressi e a garantire la corretta gestione delle entrate comunali.

Con riferimento alle modalità di calcolo del fondo, dalla documentazione acquisita in fase istruttoria è emerso quanto segue.

In relazione all'**esercizio 2019** il Comune di Aradeo ha accantonato a titolo di F.C.D.E. l'importo complessivo di € 598.524,70 a fronte di un accantonamento minimo necessario – quantificato sulla base dei dati riportati dall'ente nel successivo prospetto e facendo applicazione del criterio di calcolo della media semplice sui totali – di € 241.971,18:

Capitoli utilizzati per calcolo FCDE	Residui attivi	2015	2016	2017	2018	2019	Media % di riscossione	Completamento a 100	Totale residui conservati al 31.12.2019	Quota FCDE calcolata	Quota FCDE effettiva
1025-3 TARI	Residui iniziali	653.003,90	-	272.791,00	420.936,25	603.969,49	69,50	30,50	712.749,62	217.388,63	533.942,15
	Riscosso c/residui al 31.12	553.003,90	-	272.791,00	234.363,96	295.581,77					
	Percentuale di riscossione	84,69	-	100,00	55,68	48,94					
1042-0 TASI	Residui iniziali	32.386,75	-	-	-	-	22,81	77,19	30.691,42	23.690,71	23.690,71
	Riscosso c/residui al 31.12	7.386,75	-	-	-	-					
	Percentuale di riscossione	22,81	-	-	-	-					
3034-0 FITTI ATTIVI	Residui iniziali	3.840,00	7.040,00	7.040,00	6.400,00	6.240,00	81,42	18,58	4.800,00	891,84	891,84
	Riscosso c/residui al 31.12	3.840,00	4.800,00	5.042,84	5.440,00	5.760,00					
	Percentuale di riscossione	100,00	68,18	71,63	85,00	92,31					
3008-0 PROVENTI CDS	Residui iniziali	4.408,30	-	17.572,00	-	37.718,48	100,00	-	55.291,88	-	40.000,00
	Riscosso c/residui al 31.12	4.408,30	-	17.572,00	-	37.718,48					
	Percentuale di riscossione	100,00	-	100,00	-	100,00					
									803.532,92	241.971,18	598.524,70

Secondo quanto riferito dal Comune di Aradeo, inoltre, sono state escluse dal predetto calcolo *“le entrate tributarie rimosse per cassa, quali IMU - Addizionale Irpef - ICP-TOSAP”, nonché “i proventi derivanti dalla vendita di rifiuti Conai, entrata istituita nel 2019, i cui incassi a residui sono stati tutti completamente riscossi nei primi mesi del 2020”.*

Nell'**esercizio 2020** l'ente ha accantonato a titolo di F.C.D.E. l'importo complessivo di € 767.147,57 a fronte di un accantonamento minimo necessario – quantificato sulla base dei dati riportati dall'ente nel successivo prospetto e facendo applicazione del criterio di calcolo della media semplice dei rapporti annui – di € 616.999,26:

		2016	2017	2018	2019	2020	Media % di riscossione	Complemento a 100	Totale residui conservati al 31.12.2020	Quota FCDE calcolata	Quota FCDE effettiva
1025-0 E 1025-1 E 1025-3 TARI	Residui iniziali	-	272.291,00	420.936,25	603.969,49	712.749,62					
	Riscosso c/residui al 31.12	-	272.291,00	234.363,96	295.581,77	160.399,82					
	Percentuale di riscossione	-	-	-	-	-					
1042-0 TASI	Residui iniziali	-	100,00	179,61	204,33	444,36	47,89	52,11	1.101.599,29	576.648,84	719.289,48
	Riscosso c/residui al 31.12	-	-	-	-	19.937,19					
	Percentuale di riscossione	-	-	-	-	30.691,42					
3011-0 ILLUMINAZIONE VOTIVA	Residui iniziali	-	-	-	-	64,96	64,96	35,04	18.944,23	6.638,06	6.638,06
	Riscosso c/residui al 31.12	2.680,00	11.688,61	2.234,00	-	-					
	Percentuale di riscossione	2.680,00	11.688,61	2.234,00	-	-					
3034-0 FITTO BOX MERCATO	Residui iniziali	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	-	6.499,04	-	500,00
	Riscosso c/residui al 31.12	7.040,00	7.040,00	6.400,00	6.240,00	4.800,00					
	Percentuale di riscossione	4.800,00	5.042,84	5.440,00	5.760,00	4.800,00					
3008-0 PROVENTI CDS	Residui iniziali	68,18	71,63	85,00	92,31	100,00	83,42	16,58	2.400,00	397,92	397,92
	Riscosso c/residui al 31.12	-	17.572,00	-	37.718,48	55.261,88					
	Percentuale di riscossione	-	17.572,00	-	37.718,48	11.779,65					
1006-0 ICPRECUPERO EVASIONE	Residui iniziali	-	-	-	100,00	21,32	52,46	47,54	70.076,66	33.314,44	40.064,28
	Riscosso c/residui al 31.12	-	-	-	-	-					
	Percentuale di riscossione	-	-	-	-	-					
		-	-	-	-	-	-	-	1.653,64	-	257,83
									1.201.172,86	616.999,26	767.147,57

Altresì, l'ente ha rappresentato che dal calcolo "sono state escluse le entrate tributarie riscosse per cassa, quali: IMU - Addizionale Irpef - ICP-TOSAP, i crediti vantati verso pubbliche amministrazioni. Sono state escluse, inoltre, dal calcolo, non avendo il quinquennio sui cui calcolare la media delle riscossioni e ritenute non a rischio, i proventi derivanti dalla vendita di rifiuti Conai, entrata istituita nel 2019, i proventi mensa scolastica e i proventi asilo nido di esiguo importo, i cui incassi a residui sono stati tutti completamente riscossi nei primi mesi del 2021 entro la chiusura del rendiconto".

Con riferimento all'**esercizio 2021** il Comune ha accantonato a titolo di F.C.D.E. l'importo complessivo di € 1.876.000,00 a fronte di un accantonamento minimo necessario - quantificato sulla base dei dati riportati dall'ente nel successivo prospetto e facendo applicazione del criterio di calcolo della media semplice dei rapporti annui - di € 1.226.070,33:

Capitoli utilizzati per calcolo FCDE	Residui attivi	2017	2018	2019	2020	2021	Media % di riscossione	Complemento a 100	Totale residui conservati al 31.12.2021	Quota FCDE calcolata	Quota FCDE effettiva
1025-0 e 1025-3 TARI	Residui iniziali	272.791,00	420.936,25	603.969,49	712.749,62	1.096.599,29					
	Riscosso c/residui al 31.12	272.791,00	234.363,96	295.581,77	160.399,82	675.772,62					
	Percentuale di riscossione	100,00	55,677	48,940	22,504	61,624	57,75	42,25	1.126.363,94	366.900,03	767.380,32
1025-1 TARI RECUPERO EVASIONE	Residui iniziali	-	-	-	-	478.564,24					
	Riscosso c/residui al 31.12	-	-	-	-	5.000,00					
	Percentuale di riscossione	-	-	-	-	1,04	1,04	98,96	583.197,30	577.101,99	577.101,00
1005-4 IMU RECUPERO EVASIONE	Residui iniziali	-	-	-	1.580,95	192.855,35					
	Riscosso c/residui al 31.12	-	-	-	1.580,95	6.635,35					
	Percentuale di riscossione	-	-	-	100,00	3,44	51,72	48,28	451.307,02	217.891,03	400.000,00

1006-0 IMPOSTA PUBBLICITA'	Residui iniziali		626,20	4.998,00	56,00	1.653,64					
	Riscosso c/residui al 31.12		626,20	4.998,00	56,00	988,21					
	Percentuale di riscossione		100,00	100,00	100,00	59,76	89,94	10,06	665,43	66,94	66,84
1042-0 E 1042-1 TASI	Residui iniziali				30.691,42	18.944,23					
	Riscosso c/residui al 31.12				19.937,16	8.584,51					
	Percentuale di riscossione				64,96	45,31	55,137	44,863	28.753,00	12.899,46	28.000,00
3034-0 FITTO BOX	Residui iniziali	7.040,00	6.400,00	6.240,00	4.800,00	2.400,00					
	Riscosso c/residui al 31.12	5.042,84	5.440,00	5.760,00	4.800,00	2.400,00					
	Percentuale di riscossione	71,63	85,00	92,31	100,00	100,00	89,79	10,21	1.760,00	179,73	179,63
3011-0 ILLUMINAZIONE VOTIVA	Residui iniziali	11.688,61	2.234,00			6.499,04					
	Riscosso c/residui al 31.13	11.688,61	2.234,00			6.499,04					
	Percentuale di riscossione	100,00	100,00			100,00	100,00	-	12.820,00	-	100,00
3064-0 CUP	Residui iniziali										
	Riscosso c/residui al 31.13										
	Percentuale di riscossione						-	-	9.433,13	-	500,00
3008-0 PROVENTI CDS	Residui iniziali	17.572,00		37.718,48	55.261,88	96.280,10					
	Riscosso c/residui al 31.14	17.572,00		37.718,48	11.779,65	38.337,60					
	Percentuale di riscossione	100,00		100,00	21,316	39,819	65,28	34,716	146.996,05	51.031,15	102.500,00
3013-0 PROVENTI MENSA	Residui iniziali	10.694,80	3.554,98	2.350,00		15.447,50					
	Riscosso c/residui al 31.14	10.694,80	3.554,98	2.350,00		15.447,50					
	Percentuale di riscossione	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	-	16.295,70	-	100,00
3016-0 RETTA ASILO NIDO	Residui iniziali	14.434,07	5.690,40	1.850,00		15.878,90					
	Riscosso c/residui al 31.15	14.434,07	5.690,40	1.850,00		15.878,90					
	Percentuale di riscossione	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	-	6.570,50	-	72,21
									2.384.162,07	1.226.070,33	1.876.000,00

Secondo quanto illustrato dall'ente dal suddetto calcolo "sono state escluse le entrate tributarie riscosse per cassa quali: IMU - Addizionale Irpef, i crediti vantati verso pubbliche amministrazioni. Inoltre, sono state escluse dal calcolo, in quanto ritenute non a rischio, i proventi dei loculi cimiteriali versati all'ente alla sottoscrizione del contratto di concessione e regolarizzati a residui i primi giorni del 2022, nonchè i proventi derivanti dalla vendita di rifiuti Conai".

In relazione all'**esercizio 2022** il Comune di Aradeo ha accantonato a titolo di F.C.D.E. l'importo complessivo di € 2.387.000,00 a fronte di un accantonamento minimo necessario - quantificato sulla base dei dati riportati dall'ente nel successivo prospetto e facendo applicazione del criterio di calcolo della media semplice dei rapporti annui - di € 1.690.575,44:

Capitoli utilizzati per calcolo FCDE	Residui attivi	2018	2019	2020	2021	2022	Media % di riscossione	Complemento a 100	Totale residui conservati al 31.12.2022	Quota FCDE calcolata	Quota FCDE effettiva
1005-4 IMU RECUPERO EVASIONE	Residui iniziali	-	-	1.580,95	192.855,35	478.307,20	41,997	58,003	520.384,39	301.838,56	450.384,39
	Riscosso c/residui al 31.12	-	-	1.580,95	6.635,35	107.862,62					
	Percentuale di riscossione	-	-	100,00	3,44	22,55					
1025-3 E 1025-0 TARI	Residui iniziali	420.936,25	603.969,49	712.749,62	1.096.599,29	1.126.363,94	45,936	54,063	1.226.904,78	663.301,53	950.000,00
	Riscosso c/residui al 31.12	234.363,96	295.581,77	160.399,82	675.772,62	461.133,03					
	Percentuale di riscossione	55,68	48,94	22,50	61,62	40,94					
1025-1 TARI RECUPERO EVASIONE	Residui iniziali	-	-	-	478.564,24	583.197,30	8,925	91,075	497.511,24	453.108,36	490.000,00
	Riscosso c/residui al 31.12	-	-	-	5.000,00	98.006,06					
	Percentuale di riscossione	-	-	-	1,045	16,805					
1006-0 IMPOSTA PUBBLICITA'	Residui iniziali	626,20	4.998,00	56,00	1.653,64	665,43	71,952	28,048	1.078,43	302,48	302,21
	Riscosso c/residui al 31.12	626,20	4.998,00	56,00	988,21	-					
	Percentuale di riscossione	100,000	100,000	100,000	59,760	-					
1042-0 E 1042-1 TASI	Residui iniziali	-	-	30.691,42	18.944,23	28.753,00	46,502	53,498	20.348,46	10.886,02	18.348,46
	Riscosso c/residui al 31.12	-	-	19.937,19	8.584,51	8.404,54					
	Percentuale di riscossione	-	-	64,960	45,315	29,230					
3034-0 FITTO BOX MERCATO	Residui iniziali	6.400,00	6.240,00	4.800,00	2.400,00	1.760,00	95,461	4,538	2.000,00	90,76	90,71
	Riscosso c/residui al 31.12	5.440,00	5.760,00	4.800,00	2.400,00	1.760,00					
	Percentuale di riscossione	85,000	92,308	100,000	100,000	100,000					
3011-0 ILLUMINAZIONE VOTIVA	Residui iniziali	2.234,00	-	-	6.499,04	12.820,00	100,000	-	4.340,00	-	1.000,00
	Riscosso c/residui al 31.13	2.234,00	-	-	6.499,04	12.820,00					
	Percentuale di riscossione	100,000	-	-	100,000	100,000					
3064-0 E 3064-1 CUP	Residui iniziali	-	-	-	-	9.433,13	90,269	9,731	11.963,71	1.164,19	3.109,00
	Riscosso c/residui al 31.14	-	-	-	-	8.515,18					
	Percentuale di riscossione	-	-	-	-	90,269					
3008-0 PROVENTI CDS	Residui iniziali	-	37.718,48	55.261,88	96.280,10	146.996,05	49,646	50,354	502.536,08	253.047,02	462.536,08
	Riscosso c/residui al 31.15	-	37.718,48	11.779,65	38.337,60	55.046,82					
	Percentuale di riscossione	-	100,000	21,32	39,82	37,45					
3013-0 PROVENTI MENSA	Residui iniziali	3.554,98	2.350,00	-	15.447,50	16.295,70	100,0000	-	7.983,70	-	100,00
	Riscosso c/residui al 31.16	3.554,98	2.350,00	-	15.447,50	16.295,70					
	Percentuale di riscossione	100,000	100,000	-	100,000	100,000					
3016-0 RETTA ASILO NIDO	Residui iniziali	5.690,40	1.850,00	-	15.878,90	6.570,50	-	-	4.635,20	-	100,00
	Riscosso c/residui al 31.17	5.690,40	1.850,00	-	15.878,90	6.570,50					
	Percentuale di riscossione	100,000	100,000	-	100,000	100,000					
3021-0 PROVENTI VENDITA CONAI	Residui iniziali	-	-	69.350,45	44.392,35	136.080,86	98,828	1,17100	68.947,90	807,37	5.000,00
	Riscosso c/residui al 31.18	-	-	69.350,45	44.392,35	131.297,93					
	Percentuale di riscossione	-	-	100,000	100,000	96,49					
	Residui iniziali	-	-	-	1.851,14	5.918,04	-	100,0000	6.029,15	6.029,15	6.029,15

3138-2 INTROITI DA ALTRI ENTI	Riscosso c/residui al 31.19	-	-	-	-	-					
	Percentuale di riscossione	-	-	-	-	-					
									2.874.663,04	1.690.575,44	2.387.000,00

L'ente ha inoltre chiarito che *“in questa annualità sono state inserite tutte le voci di entrata relative a imposte e tasse e proventi assimilati e i proventi della vendita di beni e servizi, nonché i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione.”*; dal calcolo sono state invece escluse *“le entrate tributarie riscosse per cassa quali: IMU -Addizionale Irpef, i crediti vantati verso pubbliche amministrazioni”*.

Con riguardo all'**esercizio 2023** il Comune ha accantonato a titolo di F.C.D.E. l'importo complessivo di € 2.685.000,00 a fronte di un accantonamento minimo necessario - quantificato sulla base dei dati riportati dall'ente nel successivo prospetto e facendo applicazione del criterio di calcolo della media semplice sui totali - di € 2.141.975,39:

Capitoli utilizzati per calcolo FCDE	Residui attivi	2019	2020	2021	2022	2023	Media % di riscossione	Complemento a 100	Totale residui conservati al 31.12.2023	Quota FCDE calcolata	Quota FCDE effettiva
1005-4 IMU RECUPERO EVASIONE	Residui iniziali	-	1.580,95	192.855,35	478.307,02	520.384,39					
	Riscosso c/residui al 31.12	-	1.580,95	6.635,35	107.862,62	88.091,82	17,1120	82,888	389.965,25	323.234,40	352.047,00
	Percentuale di riscossione	-	100,00	3,44	22,55	16,93					
	Residui iniziali	603.969,49	712.749,62	1.096.599,29	1.126.363,94	1.759.643,01					
	Riscosso c/residui al 31.12	295.581,77	160.399,82	675.772,62	461.133,03	333.988,90					
1025-0 e 1025-3 TARI	Percentuale di riscossione	-	-	-	-	-					
	Residui iniziali	48,94	22,50	61,62	40,94	18,98	36,361	63,639	2.084.159,39	1.326.338,19	1.801.740,00
	Riscosso c/residui al 31.12	-	-	478.564,24	583.197,30	497.511,24					
1025-1 TARI RECUPERO EVASIONE	Percentuale di riscossione	-	-	1,04	16,80	8,61	9,3540	90,646	169.944,63	154.048,01	154.048,01
	Residui iniziali	-	30.691,42	18.944,23	28.753,00	20.348,46					
	Riscosso c/residui al 31.12	-	19.937,19	8.584,51	8.404,54	4.543,29					
1042-0-1 TASI	Percentuale di riscossione	-	64,96	45,31	29,23	22,33	42,000	58,000	15.427,49	8.947,94	15.427,49
	Residui iniziali	6.240,00	4.800,00	2.400,00	1.760,00	2.000,00					
	Riscosso c/residui al 31.12	5.760,00	4.800,00	2.400,00	1.760,00	2.000,00					
3034-0 FITTO BOX MERCATO	Percentuale di riscossione	92,31	100,00	100,00	100,00	100,00	97,309	2,791	1.640,00	45,77	45,77
	Residui iniziali	-	-	6.499,04	12.820,00	4.340,00					
	Riscosso c/residui al 31.12	-	-	6.499,04	12.820,00	3.520,00					
3011-0 ILLUMINAZIONE VOTIVA	Percentuale di riscossione	-	-	-	100,00	81,11	96,534	3,4660	10.125,00	350,93	350,93
	Residui iniziali	-	-	-	6.710,95	11.288,71					
	Riscosso c/residui al 31.13	-	-	-	5.793,00	4.504,90					
3064-0 CUP	Percentuale di riscossione	-	-	-	-	-					
	Residui iniziali	-	-	-	86,32	39,91	57,212	42,788	19.795,81	8.470,23	8.470,23
	Riscosso c/residui al 31.14	-	-	-	2.722,18	675,00					
3064-1 CUP - OCCUPAZIONE MERCATI	Percentuale di riscossione	-	-	-	100,00	100,00	100,000	-	2.093,00	-	-
	Residui iniziali	37.718,48	55.261,88	96.280,10	466.257,60	502.536,08					
	Riscosso c/residui al 31.15	37.718,48	11.779,65	38.337,60	55.046,82	55.743,83					
3008-0 PROVENTI CDS	Percentuale di riscossione	-	-	-	-	-					
	Residui iniziali	100,00	21,32	39,82	11,81	11,09	17,152	82,848	385.538,53	319.410,96	351.151,03
	Riscosso c/residui al 31.16	2.350,00	-	15.447,50	16.295,70	7.983,70					
3013-0 PROVENTI MENSA	Percentuale di riscossione	100,00	-	100,00	100,00	100,00	99,914	0,086	10.949,70	9,42	100,00
	Residui iniziali	1.850,00	-	15.878,90	6.570,50	4.635,20					
	Riscosso c/residui al 31.17	1.850,00	-	15.878,90	6.570,50	4.635,20					
3016-0 RETTA ASILO NIDO	Percentuale di riscossione	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,000	-	8.132,50	-	500,00
	Residui iniziali	-	69.350,45	44.392,35	136.080,86	68.947,90					
	Riscosso c/residui al 31.18	-	69.350,85	44.392,35	131.297,93	68.947,90					
3021-0 PROVENTI VENDITA CONAI	Percentuale di riscossione	-	100,00	100,00	96,49	100,00	98,500	1,500	73.351,65	1.100,27	1.100,27
	Residui iniziali	-	162,88	3.569,20	1.943,30	1.715,00					
	Riscosso c/residui al 31.19	-	162,88	3.569,20	1.803,30	1.715,00					
3138-0 INTROITI DIVERSI	Percentuale di riscossione	-	100,00	100,00	92,80	100,00	98,106	1,894	1.017,16 3.172.140,11	19,27 2.141.975,39	19,27 2.685.000,00

L'ente ha inoltre riferito che, ai fini del calcolo dell'accantonamento, *“in questa annualità sono state inserite quasi tutte le voci di entrata relative a imposte e tasse e proventi assimilati e i proventi della vendita di beni e servizi, nonché i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione su cui esiste il rischio che non giungano a riscossione”*; dal calcolo sono state invece escluse *“le entrate tributarie riscosse per cassa quali: IMU -Addizionale Irpef”*.

Dall'esame della documentazione acquisita in fase istruttoria (e in particolare, dell'estratto analitico dei capitoli di entrata) – integrata dall'ente in data 13.03.2025 e 19.03.2025 - si evince quanto di seguito esposto:

- a) il Comune di Aradeo non si è avvalso della facoltà di cui all'art. 107-bis del d.l. n. 18/2020, come modificato dall'art. 30-bis del d.l. n. 41/2021, il quale consente – a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 – di quantificare il F.C.D.E. da accantonare nel risultato di amministrazione, calcolando la percentuale di riscossione (per le entrate del Titolo 1 e del Titolo 3) del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021;
- b) dal raffronto tra i dati riportati nei prospetti che illustrano le voci considerate ai fini della determinazione del F.C.D.E. per i rendiconti 2019-2023 e i dati indicati nell'estratto analitico dei capitoli di entrata per gli anni 2015-2023 risulta che per alcuni capitoli di entrata e per talune annualità, ai fini del calcolo del Fondo in esame non sono stati valutati - come previsto dal principio contabile applicato di cui all'All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 - i residui iniziali di ciascun anno considerato nel quinquennio di riferimento, bensì il diverso importo dei residui attivi riaccertati nell'ambito dell'ultima revisione ordinaria annuale.

Ad esempio, per quanto attiene all'esercizio 2021, i residui attivi relativi al capitolo 1025-1 (*“TARI attività verifica e controllo”*) indicati dall'ente nel prospetto di calcolo del F.C.D.E. sono pari a € 473.564,24: tale importo corrisponde al totale dei residui riaccertati nel 2021 (come specificati nell'estratto analitico dei capitoli di entrata), all'esito dell'approvazione da parte dell'ente medesimo di alcuni ruoli coattivi TARI 2014 e 2015, per una

somma pari, rispettivamente, a € 350.344,24 per il 2014 e a €. 123.220,00 per il 2015 (cfr. determinazioni del responsabile di Area – Ufficio tributi del Comune di Aradeo nn. 38 e 39 del 17.12.2021).

- c) i prospetti di calcolo acquisiti attestano una percentuale di accantonamento come determinata nella tabella che segue, la quale - per il periodo dal 2019 al 2023 - pone a confronto i residui attivi conservati del Titolo I e del Titolo III con la svalutazione operata dall'ente:

Residui al 31.12 conservati nel rendiconto	2019	2020	2021	2022	2023
Residui Titolo I	774.469,04	1.237.375,48	2.251.837,81	2.324.665,69	2.583.113,43
Residui Titolo III	133.807,90	178.791,55	410.605,35	631.111,83	550.403,65
Totale residui (A)	908.276,94	1.416.167,03	2.662.443,16	2.955.777,52	3.133.517,08
FCDE Ente (B)	598.524,70	767.147,57	1.876.000,00	2.387.000,00	2.685.000,00
Percentuale B/A	65,90%	54,17%	70,46%	80,76%	85,69%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sez.reg. di controllo Puglia su dati BDAP.

- d) Come dimostrato nella successiva tabella, l'importo complessivo, effettivamente accantonato dal Comune di Aradeo a titolo di F.C.D.E. è stato - per tutti gli anni oggetto di analisi - superiore all'accantonamento minimo necessario calcolato sulla base del principio contabile applicato di riferimento (punto 3.3 e dall'esempio 5 del principio contabile n. 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011):

	2019	2020	2021	2022	2023
Quota FCDE calcolata	241.971,18	616.999,26	1.226.070,33	1.690.575,44	2.141.975,39
Quota FCDE effettiva	598.524,70	767.147,57	1.876.000,00	2.387.000,00	2.685.000,00

Tale sovrastima, in uno alle modalità di calcolo del F.C.D.E., è dovuta ad una scelta prudenziale dell'ente attuata al fine di incrementare l'accantonamento in ragione dello *stock* di residui degli anni 2014 e seguenti ancora particolarmente significativo e per il quale si registrano debolissime percentuali di riscossione.

Premesso quanto innanzi, si rammenta che la corretta determinazione del F.C.D.E. è preordinata alla tutela degli equilibri di bilancio: tale fondo assolve, infatti, a una funzione cautelativa in relazione al rischio legato all'effettiva riscossione di poste creditorie di difficile esazione mantenute a rendiconto, assicurando la sostenibilità dell'avanzo di amministrazione così come contabilizzato dall'ente locale e impedendo, di fatto, l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili.

Quanto alle modalità di calcolo, ai sensi delle norme richiamate (esempio 5 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria), è necessario:

- determinare, per ciascuna categoria di entrata che può dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, l'importo dei residui conservati al termine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118 del 2011;
- calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata, la media del rapporto tra gli incassi in conto residui e l'importo dei residui attivi *all'inizio di ogni anno*, negli ultimi cinque esercizi;
- applicare all'importo dei residui conservati una percentuale pari al complemento a cento delle predette medie.

In altri termini, se la base di calcolo del F.C.D.E. è costituita dai residui attivi conservati al conto del bilancio dopo il più recente riaccertamento ordinario – poiché non avrebbe senso costituire accantonamenti a fronte di residui attivi che non incidono più sul risultato di amministrazione – le percentuali di accantonamento (complemento a cento delle percentuali di residui riscossi) sono ricavate dalla capacità di riscossione “storica” dell'ente, e devono pertanto tenere conto dell'ammontare dei residui attivi che si riteneva di poter riscuotere in ciascuno degli esercizi del quinquennio considerato ai fini del calcolo dell'accantonamento.

Ciò consente di rendere meno aleatorio il risultato di amministrazione, soprattutto nella parte residuale effettivamente disponibile. Infatti, una sottostima del fondo può avere effetti ampliativi sulla parte libera del risultato di amministrazione e

condurre l'ente a finanziare spese esigibili nel corso dell'esercizio con entrate di dubbia esigibilità, con conseguenti potenziali effetti negativi sulla tenuta degli equilibri.

Qualora il F.C.D.E. accantonato nel risultato di amministrazione risulti inferiore all'importo considerato congruo, è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo medesimo. Per contro, se il F.C.D.E. accantonato risulta superiore a quello considerato congruo, è possibile svincolare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo in questione.

Come anticipato, nella specie, l'importo complessivo, effettivamente accantonato dal Comune di Aradeo a titolo di F.C.D.E. è stato - per tutti gli anni dal 2019 al 2023 - superiore all'accantonamento minimo necessario calcolato sulla base del principio contabile applicato di riferimento.

Tale sovrastima, in uno alle modalità di calcolo del F.C.D.E., è dovuta ad una scelta prudenziale dell'ente attuata al fine di incrementare l'accantonamento in ragione dello *stock* di residui degli anni 2014 e seguenti ancora particolarmente significativo e per il quale si registrano debolissime percentuali di riscossione

Al riguardo, si rileva preliminarmente che *“una sovrastima del fondo, scientemente adottata in funzione della tutela degli equilibri di bilancio, non appare in contrasto con la disciplina contabile armonizzata, purché, da un lato, sia suffragata da adeguata motivazione, da riportare dettagliatamente nella relazione dell'Organo esecutivo allo schema di rendiconto, che ne evidenzi, in concreto, la necessaria adeguatezza rispetto alla specifica situazione finanziaria dell'Ente, e, dall'altro, non configuri un'impropria sottrazione di risorse che potrebbero essere utilizzate a beneficio delle plurime finalità pubbliche perseguite in favore della collettività amministrata. In caso contrario potrebbe configurarsi, infatti, un utilizzo distorto dell'istituto in rapporto al profilo teleologico che lo caratterizza, costringendo l'Ente, a fronte di ingenti somme sterilizzate a bilancio, a reperire le risorse necessarie a finanziare l'attività ordinaria utilizzando altri strumenti, quali ad esempio, la leva fiscale.”* (v. Corte dei conti, Sez. reg. di contr. per la Valle d'Aosta, deliberazioni n. 27/2023/PRSE e n. 6/2022/PRSE).

A ciò si aggiunge che desta perplessità la commistione dei metodi di calcolo del fondo utilizzati dall'ente: infatti, al criterio di calcolo della media semplice sui totali applicato con riferimento ad alcune annualità si sostituisce, con riferimento ad altre annualità, il criterio di calcolo della media semplice dei rapporti annui; per alcuni capitoli di entrata e per talune annualità, inoltre, ai fini del calcolo del F.C.D.E. non sono stati valutati - come previsto dal principio contabile applicato di cui all'All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 - i residui iniziali di ciascun anno considerato nel quinquennio di riferimento, bensì il diverso importo dei residui attivi riaccertati nell'ambito dell'ultima revisione ordinaria annuale.

Tanto considerato, **il Collegio richiama il Comune di Aradeo alla rigorosa applicazione dei principi contabili sopra esaminati e alla conseguente corretta determinazione del F.C.D.E., rimarcando, al contempo la necessità che una sovrastima del fondo *de quo* sia suffragata da adeguata motivazione (da riportare dettagliatamente nella relazione dell'Organo esecutivo allo schema di rendiconto), la quale ne evidenzi, in concreto, la adeguatezza rispetto alla specifica situazione finanziaria dell'ente, evitando così il rischio di un'impropria sottrazione di risorse che potrebbero essere utilizzate a beneficio delle plurime finalità pubbliche perseguite in favore della collettività amministrata.**

2.2.3. Fondo passività potenziali.

Nella tabella seguente è indicato l'importo dell'accantonamento a titolo di Fondo passività potenziali per ciascuna annualità dal 2019 al 2023:

<i>Comune di Aradeo</i>	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Rendiconto 2023
Fondo passività potenziali	€ 406.401,00	€ 406.401,00	€ 406.401,00	€ 506.401,00	€ 406.401,00

Dagli approfondimenti istruttori è emerso che:

- a) al 31.12.2018 nell'avanzo accantonato alla voce "*Altri accantonamenti*" risultava la somma di € 980.000,00. Dalla ricostruzione operata dall'ente risultava che in tale somma erano confluiti l'accantonamento a titolo di fondo per passività potenziali, gli accantonamenti a titolo di F.C.D.E. degli anni precedenti,

l'accantonamento a titolo di fondo contenzioso e l'accantonamento a titolo di fondo per il trattamento di fine mandato del Sindaco.

In dettaglio, alla data del 31.12.2019 gli accantonamenti iscritti a carico del risultato di amministrazione erano specificati come di seguito rappresentato:

RENDICONTO 2019	ACCANTONAMENTI AL 31/12/2018	RICOSTRUZIONE FONDO PASSIVITA' POTENZIALI TOT 980.000 EFFETTUATA AL 31.12.19	stanziamento bilancio 2019	TOTALE ACCANTONAMENTO AL 31/12/2019
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA FCDE	€ 128.524,70	€ 370.000,00	€ 100.000,00	€ 598.524,70
FONDO RISCHI E CONTENZIOSO	0,00	€ 201.716,00	€ 3.000,00	€ 204.716,00
FONDO TFM SINDACO	0,00	€ 1.883,00	€ 1.255,00	€ 3.138,00
FONDO PASSIVITA' POTENZIALI	€ 980.000,00	€ 406.401,00		€ 406.401,00
TOTALI	€ 1.108.524,70	€ 980.000,00	€ 104.255,00	€ 1.212.779,70

- b) posta l'assoluta incertezza in ordine alla composizione del Fondo per passività potenziali, nel 2020 e nel 2021 l'accantonamento in questione è rimasto invariato (nella misura di € 406.401,00);
- c) nel risultato di amministrazione al 31.12.2022, il Fondo per passività potenziali è stato incrementato di € 100.000,00, *“al fine di salvaguardare l'equilibrio di bilancio da un possibile contenzioso con la ditta gestore del servizio di pubblica illuminazione. Il contenzioso con la ditta del servizio di pubblica illuminazione è divenuto certo nel corso dell'anno 2023, pertanto le somme accantonate nel Fondo passività potenziali nel 2022 sono confluite incrementando l'accantonamento del fondo contenzioso al 31.12.2023”*.

La Sezione, nel prendere atto di quanto riferito dall'ente, ritiene doveroso rammentare che, ai sensi del paragrafo 10 dell'OIC 31, *«le passività potenziali rappresentano passività connesse a “potenzialità”, cioè a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro»*; desta, dunque, perplessità la previsione - nella specie - di un accantonamento prudenziale e generico che, proprio in virtù della dichiarata genericità, non risulta verosimilmente legato ad alcuna potenzialità.

Tanto considerato, **la Corte, riservando di verificare la situazione in occasione dell'esame dei successivi rendiconti, invita il Comune di Aradeo a valutare**

attentamente la composizione dell'accantonamento per passività potenziali a carico del risultato di amministrazione, poiché esso (al pari degli altri accantonamenti) – oltre ad incidere sulla corretta rappresentazione del risultato di amministrazione - riduce i margini di azione dell'ente nell'esercizio delle sue funzioni, sottraendo risorse che potrebbero essere utilizzate a beneficio di plurime finalità pubbliche in favore della collettività amministrata.

2.2.4. Fondo di garanzia dei debiti commerciali e tempi di pagamento.

Alla data del 31 dicembre 2023 l'ente ha provveduto ad accantonare, a titolo di Fondo di garanzia dei debiti commerciali (F.G.D.C.), un importo pari a € 16.572,77.

In ordine al predetto accantonamento il Comune di Aradeo ha chiarito che:

- alla data del 30.01.2023 dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. 8 aprile 2013, n. 35 risultava la seguente situazione: i) lo *stock* del debito al 31.12.2022 non superava il 5% delle fatture complessivamente ricevute nell'esercizio precedente; ii) l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti era pari a + 0,60 giorni;
- posta la descritta situazione, con deliberazione di G.C. n. 23 del 17.02.2023 l'ente dava atto del mancato obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali, ritenendo erroneamente che il ritardo di +0,60 giorni fosse rispettoso dei parametri previsti dalla legge;
- in data 19.04.2023 la consultazione della P.C.C. (AreaRGS) restituiva il seguente prospetto di dettaglio nel quale era evidenziato il ritardo ponderato pari a 0,60 per l'annualità 2022:

(prospetto fornito da PCC-AreaRGS)

Flag Stock Comunicato	Tipo di Comunicazione	Importo Stock Comunicato	Debito o Stock calcolato (Debito calcolato da PCC comprensivo delle uo calcolato da gerarchicamente)	Data elaborazione PCC	Note Stock Comunicato	Data comunicazione	Comunicato da	Telefono di chi ha comunicato	Email di chi ha comunicato	Indicatore del tempo di pagamento	Ritardo ponderato	Importo ricevuto nell'anno
SI	Stock di tutte	55.632,90	0,00	55.324,88	19/04/2023 00:00	30/01/2023	GIOVANNI MAURO	0836552583	RAGIONERIA@COMUNE.AI	38,88	0,60	3.881.740,75

d) Conseguentemente, con deliberazione di G.C. n. 78 del 19.05.2023, il Comune di Aradeo prendeva atto della sussistenza – in relazione all’esercizio 2023 - delle condizioni per la costituzione del Fondo di garanzia dei debiti commerciali. In particolare, l’ente ha riferito che *“non avendo stanziato nel bilancio di previsione 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 18/04/2023 un fondo FGDC, si è proceduto ad una variazione degli stanziamenti dell’esercizio 2023 pari ad €.16.282,77, somma ulteriormente incrementata con deliberazione del Consiglio comunale di Assestamento generale n. 47 del 31/7/2023 di €. 290,00 per un totale stanziato di fondo di garanzia dei debiti commerciali di €. 16.572,77, confluito al 31.12.2023 tra i fondi accantonati del risultato di amministrazione”*.

Altresì, in fase istruttoria il Comune di Aradeo rappresentava l'indice di tempestività dei pagamenti per gli anni dal 2020 al 2023 come segue:

Anno	giorni
2020	22
2021	19
2022	38
2023	19

Infine, lo stesso Comune trasmetteva le tabelle – che di seguito si riportano - relative ai tempi di pagamento per gli anni dal 2020 al 2023: da queste ultime risultava il tempo medio di ritardo ponderato pari, rispettivamente, a -11 giorni nel 2020, -19 giorni nel 2021, +0,60 giorni nel 2022 e -12,26 giorni nel 2023:

Esercizio 2020

% pagamenti	n. fatture	Importo totale fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato	Stock debito residuo al 31.12.2020	Di cui stock debito residuo al 31.12.2019
98,2864953	1108	2.939.266,46 €	2.888.901,99 €	22,00 gg	- 11,00gg	50.364,47 €	71.782,21 €

Esercizio 2021

% pagamenti	n. fatture	Importo totale fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato	Stock debito residuo al 31.12.2021	Di cui stock debito residuo al 31.12.2020
98,9763916	1232	3.973.325,95 €	3.932.654,65 €	19,00gg	- 19,00gg	40.671,30 €	43.569,57 €

Esercizio 2022

% pagamenti	n. fatture	Importo totale fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato	Stock debito residuo al 31.12.2022	Di cui stock debito residuo al 31.12.2021
98,5668054	1236	3.881.740,75 €	3.826.107,85 €	38,88 gg	+0,60gg	55.632,90 €	62.327,97 €

Esercizio 2023

% pagamenti	n. fatture	Importo totale fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato	Stock debito residuo al 31.12.2023	Di cui stock debito residuo al 31.12.2022
99,9968243	1227	4.424.177,32 €	4.424.036,82 €	18,76 gg	- 16,26gg	140,50 €	55.632,90 €

Tutto quanto premesso e considerato, la Sezione non può che rilevare la sussistenza – in relazione all’esercizio 2022 – di tempi medi di pagamento superiori ai limiti di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 (decreto emanato in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

A tale riguardo si evidenzia che il rispetto della tempestività dei pagamenti risponde ad un preciso obbligo di legge - previsto dal richiamato art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 e ribadito da ulteriori disposizioni normative (v. art. 9 del d.l. n. 78/2009, art. 183, comma 8, TUEL, artt. 27 e 41 del d.l. n. 66/2014, la l. n. 145/2018, la l. n. 160/2019) – la cui violazione è sanzionata dal legislatore con la previsione di interessi moratori che decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento (art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 231/2002).

Ne discende, quindi, la necessità di adottare ogni misura organizzativa idonea a garantire il rispetto dei limiti di legge sanciti dalla normativa vigente, quale elemento fondamentale nell’ottica di una sana e prudente gestione del bilancio. Ciò anche in considerazione del fatto che il ritardo nei pagamenti, specie se unito a tensioni di cassa dettate da crisi di liquidità, può essere sintomo di criticità gestionali in grado di ripercuotersi sugli equilibri strutturali di bilancio.

In questa prospettiva, funzionale al mantenimento degli equilibri programmati, il legislatore ha previsto la disciplina di cui all'art.183, comma 8, del T.U.E.L., in base alla quale i funzionari responsabili dei singoli settori dell'amministrazione devono, prima di adottare provvedimenti comportanti impegni di spesa, accertare che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica.

In conclusione, dunque, la Sezione invita il Comune di Aradeo a proseguire nel monitoraggio costante dei tempi di pagamento, assicurando la continua alimentazione della Piattaforma dei crediti commerciali (P.C.C.). In aggiunta, la Sezione evidenzia come la riduzione dei tempi di pagamento delle P.A. rientri tra le riforme abilitanti del "*Piano nazionale di ripresa e resilienza*" che l'Italia si è impegnata a realizzare (Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie) e come tale riforma fissi per le pubbliche amministrazioni il raggiungimento di specifici obiettivi quantitativi (*target*) in termini di tempo medio di pagamento (60 giorni per gli Enti del S.S.N. e 30 giorni per i restanti comparti) e di tempo medio di ritardo (pari a zero) entro il I° trimestre 2025, con conferma al I° trimestre 2026 (v. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 8/2024/INPR che richiama l'attenzione dell'Organo di revisione, tra l'altro, sulla necessità di verificare l'attuazione delle misure organizzative volte a intensificare il controllo sul rispetto dei tempi di pagamento, tra cui l'obbligo di assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle rispettive strutture, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento, integrando i rispettivi contratti individuali, giusta previsione di cui all'art. 4-*bis* del d.l. 24 febbraio 2023 n. 13; v. anche circolare n. 17 del 9 aprile 2024 della Ragioneria Generale dello Stato che ha effettuato una puntuale ricognizione degli strumenti a disposizione degli enti locali per garantire la tempestività dei pagamenti).

2.2.5. Il Fondo contenzioso.

L'andamento del fondo contenzioso nel quinquennio 2019-2023 è stato il seguente:

Comune di Aradeo	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Rendiconto 2023
Fondo contenzioso	€ 204.716,00	€ 220.413,00	€ 251.266,00	€ 337.637,51	€ 646.858,63

Fonte: elaborazione C. conti, Sez. reg. di contr. per la Puglia, da dati BDAP

Tanto considerato, in sede istruttoria è stato richiesto all'ente di trasmettere l'elenco del contenzioso pendente alle date del 31.12.2022 e del 31.12.2023 (incluse le sentenze non definitive e non esecutive), specificando le modalità attraverso le quali sono state determinate la stima e la valutazione del grado di rischio delle passività derivanti da ciascun contenzioso.

Nel riscontrare le richieste il Comune di Aradeo ha trasmesso i suddetti elenchi, riferendo altresì che:

- a) l'ente non dispone di un servizio legale interno e, pertanto, la trattazione degli affari processuali è affidata ad Avvocati del libero Foro;
- b) annualmente il Comune di Aradeo esercita una puntuale attività di ricognizione e monitoraggio del contenzioso in essere, secondo un'analisi che tiene conto della specificità di ogni singola controversia. In considerazione di ciò, nel corso degli ultimi anni, a fronte di un aumento del contenzioso e di una rivalutazione di quello già in essere, l'ente ha in via prudenziale incrementato gli importi del Fondo contenzioso *“al fine di escludere o quantomeno mitigare forme di squilibrio dovute a provvedimenti giurisdizionali di rilevante entità finanziaria”*;
- c) l'ente non procede ad alcun accantonamento per i contenziosi di modico valore o comunque pari o inferiore a € 5.000,00 *“perché di impatto irrilevante sugli equilibri di bilancio e per non incorrere in un eccesso di prudenza”*;
- d) l'attività di stima e valutazione del grado di rischio derivante da ciascun contenzioso è condotta da personale qualificato interno al Comune con l'ausilio dei legali incaricati, sulla scorta delle quattro categorie di rischio enucleate dalla giurisprudenza contabile;
- e) in generale, per ciascun contenzioso pendente al 31.12.2022 e al 31.12.2023 l'ente ha accantonato una somma pari all'indice di rischio moltiplicato per il valore della causa.

Diversamente, con riferimento al contenzioso con la società *Omni Tecnologie e Servizi s.r.l.* (precedente gestore dell'impianto di pubblica illuminazione), per il quale è indicato un valore della causa di € 872.511,61 e un rischio stimato di soccombenza pari al 51%, il Comune di Aradeo ha accantonato a titolo di fondo contenzioso l'importo di € 309.219,12, corrispondente al 35,44% del valore della pretesa.

Sul punto, l'ente ha chiarito che *"data la rilevanza della pretesa creditoria, giova rilevare che sussiste una reciprocità di posizioni debitorie/creditorie, inerenti il contratto di concessione del servizio di "ammodernamento, adeguamento a norma e risparmio energetico-manutenzione e gestione degli impianti di P.I., compresa la spesa per consumi energetici" (Rep. N. 851 del 07.08.2007), in forza delle quali si ritiene ragionevole l'accantonamento effettuato."*

Alla luce di quanto innanzi la Sezione invita l'ente a proseguire nella costante e puntuale ricognizione del contenzioso pendente e alla conseguente corretta stima del rischio di soccombenza, spettando, poi, all'Organo di revisione attestare la congruità del relativo accantonamento.

Particolare attenzione dovrà essere prestata alla corretta determinazione dell'importo accantonato a titolo di fondo contenzioso, operando un'analisi motivata e puntuale di ogni singola controversia e la classificazione delle passività potenziali secondo i criteri enunciati dalla giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei Conti, Sez. reg. di contr. per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 37/2023/VSG; Sez. reg. di contr. per la Campania, deliberazioni nn. 240/2017/PRSP, 7/2018/PRSP e 125/2019/PRSP; Sez. reg. di contr. per il Lazio, deliberazione n. 18/2020/PRSE; Sez. reg. di contr. per la Lombardia, deliberazioni nn. 69/2020/PRSE e 43/2022/PRSP), ossia distinguendo tra:

- debito certo (indice di rischio 100%): è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa *ex lege*;
- passività probabile, con indice di rischio del 51%: essa impone un accantonamento almeno pari a tale percentuale. Vi rientrano le ipotesi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi e i giudizi non ancora decisi ma

per i quali l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr. documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);

- passività possibile: in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37 è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il *range* di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
- passività da evento remoto, il cui indice di rischio è inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

Nel caso in cui il rischio di soccombenza risulti assolutamente "*indeterminabile*", si ritiene che l'importo da accantonare debba essere pari ad almeno il 50% del *petitum* dedotto in giudizio dalla controparte.

Altresì, è opportuno evidenziare che il principio contabile applicato contempla anche l'eventualità di un "*contenzioso di importo particolarmente rilevante*", in presenza del quale "*l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione*" o "*a prudente valutazione*" dell'ente, precisando altresì che le quote da accantonare negli esercizi successivi al primo dovranno essere incrementate, "*in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo*", al fine di tener conto degli eventuali nuovi contenziosi insorti successivamente alla data dell'approvazione del bilancio; e potranno, viceversa, essere ridotte qualora, "*in occasione dell'approvazione del rendiconto*", venga vincolata nel risultato di amministrazione una quota di pari importo (§ 5.2, lett. h), dell'All. 4/2 cit.).

Alla stregua dei suesposti principi, il Comune è tenuto ad accantonare al fondo contenzioso una somma risultante dalla percentuale del rischio di soccombenza applicata all'ammontare della causa; sicché, il valore del fondo per ogni singola posta (giudizio insorto) è dato dal valore della domanda x l'indice di rischio.

Si precisa, infine, che il valore indeterminabile della controversia (stimato ai soli fini della commisurazione degli onorari e delle spese di lite oggetto di refusione in caso di soccombenza processuale) non può considerarsi di per sé elemento sufficiente ad esentare l'Ente da qualsiasi onere di accantonamento prudenziale di risorse al fondo rischi contenzioso, il cui importo va comunque congruamente e motivatamente determinato in ragione di una prudente e ragionevole stima degli oneri che l'Amministrazione sarebbe chiamata a sostenere in caso di integrale accoglimento della domanda di controparte oppure di integrale rigetto della propria (Corte dei conti, Sez. reg. di contr. per le Marche, del. n. 24/2022/PRSP). **Tanto considerato, si raccomanda al Comune di Aradeo di valutare attentamente la composizione dell'accantonamento a titolo di Fondo contenzioso a carico del risultato di amministrazione, poiché esso (al pari degli altri accantonamenti) - oltre ad incidere sulla corretta rappresentazione del risultato di amministrazione - riduce i margini di azione dell'ente nell'esercizio delle sue funzioni, sottraendo risorse che potrebbero essere utilizzate a beneficio di plurime finalità pubbliche in favore della collettività amministrata.**

3. Movimentazione dei residui.

In fase istruttoria dall'analisi dei dati inseriti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (B.D.A.P.) è emersa - con riferimento all'esercizio 2023 - una scarsa movimentazione dei residui attivi del Titolo I e del Titolo III delle entrate. Più nel dettaglio:

- a fronte di residui attivi all'1.1.2023 del Titolo I, pari a € 2.324.665,69, si registra una riscossione in conto residui per € 516.492,79, cioè pari al 22,21%;
- a fronte di residui attivi all'1.1.2023 del Titolo III, pari a € 631.111,83, si registra una riscossione in conto residui per € 170.797,73, cioè pari al 27,06%.

Anche per l'esercizio 2022 l'analisi dei dati inseriti nella B.D.A.P. ha evidenziato una scarsa movimentazione dei residui attivi di parte corrente, con particolare riferimento al titolo I: infatti, a fronte di residui attivi all'1.1.2022 pari ad €

2.251.837,81 si rileva una riscossione in conto residui del 32,48%, per un importo pari a € 731.300,19.

Sul punto, in sede di riscontro, il Comune di Aradeo ha illustrato quanto segue:

- a) l'ente gestisce direttamente sia l'accertamento che la riscossione volontaria di tutte le entrate da parte dei cittadini e delle imprese obbligate;
- b) la riscossione coattiva è gestita da Agenzia delle Entrate e Riscossione, soggetto preposto alla gestione dei ruoli e alla emissione delle conseguenti cartelle esattoriali;
- c) alla data dell'1.1.2022 le riscossioni sui ruoli coattivi per IMU, TASI e TARI, emessi ed inviati ad Ader, incidono riducendo la percentuale di riscossione totale, che passa dal 41,36% al 32,48%;
- d) alla data dell'1.1.2023 le riscossioni in conto residui sui ruoli coattivi per IMU, TASI, TARI e CDS, emessi ed inviati ad Ader, incidono riducendo la percentuale di riscossione totale, che passa per il titolo 1° delle entrate dal 28,01% al 22,21% e per il titolo 3° delle entrate dal 49,66% al 27,06%;
- e) la bassa percentuale di incassi dei residui deriva soprattutto dalla lentezza delle riscossioni dei ruoli da parte dell'Agenzia delle entrate e riscossioni;
- f) l'ente, *"al fine di salvaguardare potenziali squilibri, controbilancia i rischi futuri di mancata realizzazione dei residui attivi attraverso la costituzione di un consistente FCDE. Le azioni che questa A.C. intende intraprendere sono finalizzate al potenziamento dell'ufficio tributi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli assunzionali, e al miglioramento della tempistica per invio degli avvisi di accertamento delle diverse entrate delle annualità pregresse."*

La Sezione - nel prendere atto del riscontro fornito dal Comune di Aradeo - raccomanda al Comune medesimo di verificare attentamente le ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi (cfr. art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011), effettuando una rigorosa verifica della sussistenza della fondatezza giuridica e dell'esigibilità dei crediti accertati, dell'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, del permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti, della corretta

classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio, così da conservare quei residui attivi e passivi che possiedano effettivamente tutti i requisiti previsti dai vigenti principi contabili (cfr. punto 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011).

Si evidenzia infatti che, sebbene il punto 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso, tuttavia, il mantenimento di quelli più risalenti costituisce un'evenienza eccezionale che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell'ente locale (cfr. Corte dei conti, Sez. reg. di contr. per la Lombardia, deliberazioni nn. 171/2023/PRSE, 17/2022/PRSP, 174/2022/PRSP, 315/2021/PRSP).

Il legislatore affida al responsabile del servizio finanziario (art. 147-*quinquies* T.U.E.L.) e all'organo di revisione (art. 239 T.U.E.L.) l'adozione di ogni iniziativa necessaria a consentire la corretta determinazione della massa dei residui al fine di evitare partite contabili di incerta realizzazione che possano minare gli equilibri economico-finanziari del bilancio di competenza; anche perché l'inadeguata gestione dei residui ha inevitabili ricadute sull'attendibilità e veridicità della determinazione dei crediti di dubbia e difficile esazione, dei crediti inesigibili, dei debiti insussistenti o prescritti, nonché sulla corretta imputazione in bilancio dei crediti e dei debiti.

La Sezione richiama, dunque, l'ente ad una più attenta gestione dei residui, raccomandando di adottare tutte le misure, anche di natura organizzativa, che siano idonee ad accelerare la riscossione dei residui attivi nonché a rendere più celere il pagamento delle obbligazioni passive risalenti nel tempo.

La Sezione si riserva di effettuare ulteriori verifiche in ordine alla corretta gestione dei residui in occasione dei controlli sui rendiconti dei successivi esercizi finanziari.

4. La capacità di riscossione e il recupero dell'evasione tributaria.

Nel quinquennio 2019-2023 il Comune di Aradeo presenta i seguenti dati percentuali sulla capacità di riscossione (riscossioni c/competenza + riscossioni c/residui) / (accertamenti + residui definitivi iniziali):

	Riscossione complessiva	Riscossione crediti esigibili nell'esercizio	Riscossione crediti esigibili esercizi precedenti
2019	72,39%	88,18%	31,62%
2020	74,86%	86,91%	38,59%
2021	66,36%	71,57%	45,77%
2022	71,74%	85,45%	44,68%
2023	76,92%	78,94%	24,81 %

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su estrazione indici da BDAP

Alla luce dei dati presenti in B.D.A.P., dei questionari relativi ai rendiconti dal 2019 al 2023 e delle relazioni dell'Organo di revisione per gli esercizi in esame, si rileva una bassa capacità di riscossione dell'ente con riferimento ai crediti esigibili negli esercizi precedenti.

In particolare, la tabella riepilogativa di cui al punto 54 del questionario al rendiconto 2022 ha evidenziato valori insufficienti relativamente al recupero dell'evasione IMU/TASI e una insussistente attività di riscossione relativamente ai tributi TARSU/TIA/TARES/TARI; del tutto assente risulterebbe l'attività di accertamento e riscossione per COSAP/TOSAP.

Nell'esercizio 2021 è risultata non sufficiente l'attività di riscossione per IMU/TASI; critica l'attività di riscossione per TARSU/TIA/TARI/TARES; pari a zero sia l'attività di accertamento che quella di riscossione relativamente alla COSAP/TOSAP; ugualmente pari a zero l'attività di riscossione per altri tributi.

Con riguardo all'esercizio 2020 l'analisi dei dati ha evidenziato una insussistente attività di riscossione per TARSU/TIA/TARI/TARES e per COSAP/TOSAP,

mentre del tutto assente risulta essere sia l'attività di accertamento che quella di riscossione per altri tributi.

Per l'esercizio 2019 è emersa l'assenza sia delle attività di accertamento che di riscossione per TARSU/TIA/TARI/TARES, COSAP/TOSAP e altri tributi.

A fronte di quanto innanzi, in fase istruttoria la Sezione ha chiesto all'ente di fornire chiarimenti in ordine alla situazione descritta e di riferire in merito alle iniziative già intraprese o in procinto di essere assunte al fine di risolvere l'insufficiente contrasto all'evasione.

In aggiunta, considerando che dal 1° gennaio 2021 il canone unico patrimoniale (C.U.P.) di cui all'art. 1, comma 837 della l. 27 dicembre 2019, n. 160 ha sostituito la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la Sezione ha chiesto di trasmettere i dati relativi ad accertamento e riscossione del predetto C.U.P. nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31.12.2023.

In sede di riscontro istruttorio il Comune di Aradeo ha dedotto quanto segue:

- a) nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31.12.2023 il canone unico patrimoniale ha avuto i seguenti accertamenti e riscossioni:

	2021	2022	2023
ACCERTAMENTI	74.339,93 €	90.506,61 €	106.379,77 €
RISCOSSIONI	64.906,80 €	59.460,85 €	91.274,77 €

I minori accertamenti e riscossioni relativi al C.U.P. degli anni 2021 e 2022 hanno risentito degli esoneri, consentiti dai diversi decreti emessi per far fronte alla emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare dall'art. 9-ter, comma 2, del d.l. n. 137/2020, ai titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico e per gli esercenti la ristorazione e la somministrazione di pasti e bevande;

- b) l'attività di accertamento e riscossione è migliorata dal 2023, con l'assunzione di nuovo personale, con il quale è stata avviata anche l'attività accertativa sugli anni precedenti, sulle diverse entrate che compongono il C.U.P.;

- c) gli accertamenti del 2023 hanno riguardato in particolare solleciti, con l'emissione di avvisi di accertamento relativi ai: i) proventi da concessione aree mercato riferiti agli anni 2021 e 2022 per €. 2.004,00; ii) proventi da passi carrabili riferiti agli anni 2021 e 2022 per €. 2.295,00; iii) proventi da occupazione del suolo pubblico riferiti agli anni 2021 e 2022 per €. 3.413,00;
- d) anche nell'anno 2024 si è proseguito nella attività accertativa; in particolare si è provveduto ad effettuare un censimento sul territorio relativamente alle autorizzazioni dei passi carrabili. Si è provveduto al confronto di tutte le posizioni con la banca dati in possesso dall'ente, dal quale sono emerse ed accertate quote di evasione del provento pari ad € 4.849,50;
- e) per le annualità 2019-2020-2021 è stata svolta la seguente attività di accertamento:

Nel 2019:

- accertamenti Tasi anno 2014 pari ad €. 40.000,00;
- avvisi di accertamenti IMU su annualità 2014 pari ad €. 186.220,00, non accertati nell'anno di competenza ma successivamente nell'anno 2021; si è provveduto a sistemare l'errore e ad integrare accertando la somma a valere sui residui 2019;
- avvisi di accertamenti relativi all' evasione tributaria TARI su annualità 2014 pari ad €. 350.344,24, non accertati nell'anno di competenza ma successivamente nell'anno 2021: sul punto, l'ente ha precisato che *“si è provveduto a sistemare l'errore e ad integrare accertando la somma a valere sui residui 2019”*.

Nel 2020:

- avvisi di accertamenti IMU su annualità 2015 pari ad €. 152.047,72 emessi nel 2020, esigibili nel 2021 accertati nel 2021;
- avvisi di accertamenti relativi all' evasione tributaria TARI su annualità 2015 pari ad €. 123.220,00 emessi nel 2020, ma accertati nel 2021 a valere su residui 2020;

- avvisi di accertamenti Tasi anno 2015 pari ad €. 20.000,00;
- avvisi di accertamento I.C.P.su annualità 2017 pari ad €. 1.556,00 accertata su "imposta comunale sulla pubblicità (ICP) anni pregressi";

Nel 2021:

- avvisi di accertamenti IMU su annualità 2016 pari ad €. 193.690,96;
- avvisi di accertamento relativi all' evasione tributaria TARI anno 2016 pari ad €. 113.819,00.

Altresì, è stato rappresentato che *"Il Comune di Aradeo sta adottando delle scelte organizzative tali da migliorare l'efficienza nella gestione delle entrate favorendo, anzitutto, l'adesione spontanea del contribuente attraverso le seguenti azioni:*

- *Incremento delle modalità di pagamento delle entrate comunali, attraverso strumenti elettronici accessibili da piattaforme informatiche h24 o, in ogni caso, tali da eliminare la necessità di recarsi presso le Poste, gli istituti di credito o le agenzie, come ad esempio incrementare il numero dei Pos e incentivare le riscossioni attraverso Pago PA;*
- *Il Potenziamento delle forme di pubblicizzazione delle scadenze TARI e IMU (comunicazione su sito istituzionale, manifesti);*

Al fine di contrastare l'evasione dei tributi locali, inoltre, il Comune di Aradeo, oltre che accelerare il processo di accertamento dei tributi comunali e, di conseguenza, il ciclo delle entrate, intende procedere all'introduzione delle seguenti disposizioni regolamentari:

1) Regolamento che attua l'art. 15-ter, D.L. n. 34/2019, relativo al rilascio/rinnovo delle autorizzazioni e concessioni comunali ai soggetti esercenti attività commerciali o produttive, subordinando i predetti atti alla previa verifica dell'assolvimento delle imposizioni tributarie;

2) Integrazione del regolamento generale delle entrate, prevedendo prima di procedere alla liquidazione di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti ed altri atti che comportano maturazione di crediti, la verifica circa la non sussistenza di debiti verso l'Ente con possibilità di un'eventuale compensazione."

Tanto premesso e considerato, **la Sezione rileva la persistenza di criticità in punto di capacità di riscossione delle entrate da parte del Comune di Aradeo, con particolare riferimento al recupero dell'evasione tributaria, e raccomanda al**

Comune medesimo di monitorare costantemente le misure poste in essere al fine di incrementare la propria capacità di riscossione, adottando ogni eventuale correttivo necessario per evitare che i crediti, col tempo, diventino inesigibili e/o di difficile esazione.

Al riguardo, la giurisprudenza contabile ha osservato che *“l’inefficienza dell’attività di riscossione, imponendo il cospicuo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e, nei casi di specifica destinazione (come per le sanzioni al codice stradale), anche il vincolo della cassa (cfr. 17/SEZAUT/2023/QMIG), determina il blocco di una parte significativa di risorse. Con la duplice conseguenza negativa per l’Ente (e per la comunità amministrata, destinata a subirne le conseguenze) del mancato introito delle entrate e della sottrazione delle risorse in dotazione al perseguimento delle finalità istituzionali mediante l’accantonamento al fondo e, vieppiù, l’apposizione del vincolo di cassa”* (Corte dei conti, Sez. reg. di contr. per la Lombardia, deliberazione n. 316/2023/PRSE).

Si osserva, altresì, che nel lungo periodo la questione dell’efficientamento della riscossione è da considerarsi di primaria importanza anche dal punto di vista dell’accantonamento per il F.C.D.E. nei risultati di amministrazione: a causa dei residui attivi, soprattutto del Titolo I e III, infatti, proprio il F.C.D.E. può incidere in maniera significativa sul risultato di amministrazione (lett. A), il quale può, nel tempo e in chiave prospettica, pregiudicare l’andamento economico-finanziario delle gestioni.

Al riguardo, infine, si rimarca che un’efficiente e ordinata attività di riscossione consente all’ente una maggiore disponibilità di risorse, utili a erogare migliori e maggiori servizi alla comunità amministrata, garantendo, nel contempo, una più proficua programmazione finanziaria. In questa prospettiva, sottolineando la connessione esistente tra l’andamento delle riscossioni e l’effettività degli equilibri di bilancio, anche la Corte costituzionale, in più occasioni (sentenze n. 184/2016, n. 80/2017, n. 51/2019), ha evidenziato come una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate sia elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come *“bene pubblico”* funzionale *“alla valorizzazione della democrazia rappresentativa”*.

Il Collegio raccomanda, quindi, all'ente di effettuare operazioni di riaccertamento ordinario dei residui tenendo conto dei principi posti dalla competenza finanziaria potenziata e dalla contabilità c.d. "armonizzata", la quale, allo scopo di assicurare gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui provenienti da esercizi precedenti, impone di attivare tempestive e idonee procedure di ricognizione delle singole posizioni creditorie/debitorie in vista del loro progressivo esaurimento.

Le concrete iniziative assunte dall'ente, oltre ad essere oggetto di attenzione da parte dell'Organo di revisione economico-finanziaria, formeranno oggetto di specifico controllo da parte di questa Sezione in sede di esame dei rendiconti degli esercizi successivi.

5. Affidamenti tramite Mepa/Consip o *extra* Mepa/Consip.

In fase istruttoria è stato richiesto all'ente di indicare - per ogni esercizio dal 2019 al 2023 - il numero di affidamenti (e il loro valore) effettuati sia ricorrendo agli strumenti Mepa/Consip, sia direttamente *extra* Mepa/Consip, di indicare i valori percentuali sul totale degli affidamenti relativamente ad ogni esercizio nonché di trasmettere copia delle cinque determine di maggior importo, per ciascun anno considerato (dal 2019 al 2023), riguardanti affidamenti/acquisti effettuati *extra* Mepa/Consip.

In riscontro alle richieste dalla Sezione il Comune di Aradeo ha provveduto ad inviare le seguenti tabelle, precisando che «*nell'ambito della categoria Mepa/Consip rientrano anche gli affidamenti tramite la piattaforma telematica "TuttoGare" della CUC della Unione dei Comuni delle Serre salentine, cui questo Ente è associato*»:

Tabella - Affidamenti Mepa/Consip e *extra* Mepa/Consip **2019 -**
AGGREGATO

Modalità di affidamento	N. ordini	Valore ordini	Percentuale ordini	Percentuale valore
Mepa/Consip	17	1.171.989,65	8,76	58,74
Extra Mepa/Consip	177	823.184,72	91,24	41,26

Totale	194	1.995.174,37	100,00	100,00
---------------	-----	--------------	--------	--------

**Tabella – Affidamenti Mepa/Consip e extra Mepa/Consip 2020 –
AGGREGATO**

Modalità di affidamento	N. ordini	Valore ordini	Percentuale ordini	Percentuale valore
Mepa/Consip	27	1.171.989,65	11,44	56,23
Extra Mepa/Consip	209	912.359,14	88,56	43,77
Totale	236	2.084.348,79	100,00	100,00

**Tabella – Affidamenti Mepa/Consip e extra Mepa/Consip 2021 –
AGGREGATO**

Modalità di affidamento	N. ordini	Valore ordini	Percentuale ordini	Percentuale valore
Mepa/Consip	41	2.257.991,80	17,98	76,53
Extra Mepa/Consip	187	692.574,82	82,02	23,47
Totale	228	2.950.566,62	100,00	100,00

**Tabella – Affidamenti Mepa/Consip e extra Mepa/Consip 2022 –
AGGREGATO**

Modalità di affidamento	N. ordini	Valore ordini	Percentuale ordini	Percentuale valore
Mepa/Consip	27	810.874,09	11,34	48,32
Extra Mepa/Consip	211	867.383,53	88,66	51,68
Totale	238	1.678.257,62	100,00	100,00

**Tabella – Affidamenti Mepa/Consip e extra Mepa/Consip 2023 –
AGGREGATO**

Modalità di affidamento	N. ordini	Valore ordini	Percentuale ordini	Percentuale valore
Mepa/Consip	49	9.048.172,26	18,63	91,35
Extra Mepa/Consip	214	857.041,47	81,37	8,65
Totale	263	9.905.213,73	100,00	100,00

Al riguardo, si rileva come dai suddetti dati emerga una condotta non conforme del Comune di Aradeo in tema di utilizzo del mercato elettronico della P.A.: difatti, gli acquisti Mepa/Consip si attestano su percentuali che vanno dall'8,76%

del 2019 al 18,63% del 2023, mentre gli acquisti *extra* Mepa/Consip registrano percentuali che vanno dal 91,24% del 2019 al 81,37% del 2023.

Alla luce di quanto innanzi, dunque, il Collegio raccomanda all'ente di conformarsi alla normativa vigente in materia. In particolare, il riferimento è al comma 450 dell'art. 1 della l. n. 296/2006, il quale dispone che *“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.”*.

Il presupposto per procedere ad acquisti autonomi *extra* Consip e centrali di committenza regionali è rappresentato dall'inidoneità del bene o del servizio al soddisfacimento dello specifico bisogno dell'amministrazione, per mancanza di caratteristiche essenziali (cfr. Corte dei conti, Sez. reg. di contr. per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 38/2016/PAR, secondo cui *“il presupposto per procedere ad acquisti autonomi extra Consip e centrali di committenza regionali è l'inidoneità del bene o del servizio al soddisfacimento dello specifico bisogno dell'amministrazione, per mancanza di caratteristiche essenziali; l'inidoneità, la quale deve emergere da un confronto operato tra lo specifico fabbisogno dell'ente e il bene o il servizio oggetto di convenzione,*

sembra dover riguardare esclusivamente le caratteristiche del bene, senza che la valutazione possa estendersi a elementi ulteriori che incidono sul fabbisogno...”).

Come osservato dalla giurisprudenza contabile, non esistono, allo stato, possibilità di approvvigionamento alternative diverse da quelle previste dalle richiamate disposizioni, le quali, tra l'altro, avendo carattere derogatorio e, quindi, eccezionale, devono considerarsi di stretta interpretazione. In conclusione, dunque, il ricorso diretto al mercato, laddove sia suscettibile di determinare un effettivo risparmio di spesa, potrà avvenire in presenza dei presupposti individuati dal legislatore e nei limiti da quest'ultimo fissati (Corte dei conti, Sez. reg. di contr. per il Veneto, deliberazione n. 348/2017).

Ciò posto, la Sezione invita l'ente a porre in essere tutte le azioni che appaiano necessarie per il superamento delle criticità evidenziate, nell'ottica del conseguimento della sana gestione finanziaria.

In questa prospettiva, in ossequio al principio di continuità dei bilanci pubblici, la Sezione si riserva ulteriori approfondimenti in occasione delle verifiche sui rendiconti delle prossime gestioni finanziarie.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia,

P.Q.M.

con riferimento ai rendiconti di gestione del Comune di Aradeo (LE) relativi agli esercizi finanziari dal 2019 al 2023

ACCERTA

la presenza, nei termini evidenziati in parte motiva, di profili di criticità con riferimento alla sana gestione finanziaria dell'ente

RACCOMANDA

al Comune di Aradeo (LE) di attenersi a comportamenti conformi ad una sana gestione finanziaria e di porre in essere tutte le azioni che appaiano necessarie per il superamento delle criticità evidenziate, nell'ottica del conseguimento della sana gestione finanziaria; in particolare

RACCOMANDA

Al Comune di Aradeo (LE) di:

- a) osservare rigorosamente i termini per l'approvazione dei documenti contabili, poiché essi sono funzionali al corretto svolgimento del ciclo di bilancio in ognuna delle sue fasi;
- b) attenersi scrupolosamente alla disciplina in materia di costituzione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e di parte capitale, provvedendo - per quest'ultimo - periodicamente alla ricognizione degli impegni di parte capitale e alla contestuale formalizzazione del relativo cronoprogramma dei pagamenti;
- c) applicare rigorosamente i principi contabili in materia di fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) valutare attentamente la composizione dell'accantonamento per passività potenziali;
- e) adottare ogni misura organizzativa idonea a garantire il rispetto dei tempi di pagamento sanciti dalla legge, proseguendo nel monitoraggio costante dei medesimi e assicurando la continua alimentazione della Piattaforma dei crediti commerciali (P.C.C.);
- f) adottare tutte le misure, anche di natura organizzativa, che siano idonee ad accelerare la riscossione dei residui attivi nonché a rendere più celere il pagamento delle obbligazioni passive risalenti nel tempo;
- g) monitorare costantemente le misure poste in essere al fine di incrementare la propria capacità di riscossione, adottando ogni eventuale correttivo necessario per evitare che i crediti, col tempo, diventino inesigibili e/o di difficile esazione;
- h) rispettare rigorosamente la disciplina in materia di acquisti Mepa/Consip o *extra* Mepa/Consip;

DISPONE

- che la presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Aradeo (LE), al Presidente del Consiglio comunale del medesimo ente, affinché ne dia tempestiva comunicazione all'organo consiliare, ed all'Organo di revisione economico-finanziaria, per gli adempimenti di cui all'art. 239 del T.U.E.L.;

- che l’Organo di revisione economico-finanziaria svolga, in merito a quanto riportato nella presente deliberazione, un’attività di controllo e di vigilanza, nell’osservanza del dovere di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio presidiato in termini generali dall’art. 147-*quinquies* del T.U.E.L.;
- che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Aradeo (LE) ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 29 maggio 2025.

Il Magistrato relatore
(Benedetta CIVILLA)

La Presidente
(Cinzia BARISANO)

Il Direttore della segreteria
(Elisabetta LENOCI)